

AVVISO PUBBLICO

Avviso per la nomina del Revisore dei conti dell'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) ai sensi dell'art. dell'art. 1, comma 9, della L.R. 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo" e s.m.i. e dell'art. 5, comma 1-bis, della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali e s.m.e i.

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature per la nomina a Revisore dei conti dell'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, di seguito ERSI ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L.R. 9/2011 e s.m.i e dell'art. 5, comma 1 –bis della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009, recante "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*".
2. Con il presente Avviso non si pone in essere alcuna procedura concorsuale o selettiva **e, in ogni caso, l'Amministrazione procedente si riserva di annullare/revocare per motivi di pubblico interesse il relativo procedimento.**

Art. 2 (Durata)

1. Il Revisore dei Conti dell'ERSI dura in carica tre anni, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L.R. 9/2011.
2. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'ERSI, approvato con D.G.R. n. 545 del 25.8. 2016 e modificato, da ultimo, con D.G.R. n. 950/2023, valgono per il Revisore dei Conti le norme contenute dagli articoli da 235 a 241 del TUEL per quanto compatibili con la struttura dell'ERSI. Con riferimento alla durata dell'organo, pertanto, è previsto che **il Revisore non può svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente; al Revisore, inoltre, si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi** di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Per l'effetto:
 - a) Il Revisore dei conti svolge le funzioni ad esso attribuite sino alla scadenza del termine di durata previsto ed entro tale termine deve essere ricostituito.
 - b) Il Revisore dei conti non ricostituito nel termine di cui alla lettera a) è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
 - c) Entro il periodo di proroga il Revisore dei conti scaduto deve essere ricostituito.
 - d) Il provvedimento di nomina dei dell'organo di revisione scaduto adottato nel periodo di proroga è immediatamente esecutivo.
 - e) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, il Revisore dei conti decade.
 - f) Tutti gli atti adottati dal Revisore dei conti decaduto sono nulli.

g) I titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.”

Art. 3 (Funzioni)

1. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, il Revisore dei Conti è organo di vigilanza e controllo della regolarità amministrativa, contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed esercita le seguenti funzioni:

- a. vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti;
- b. verifica la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- c. esamina il bilancio di previsione e delle relative variazioni ed assestamento;
- d. accerta, con cadenza trimestrale, le consistenze di cassa;
- e. esprime il parere preventivo, obbligatorio e non vincolante, sulle proposte di Deliberazioni relative a Bilancio di previsione, Variazione ed assestamento del bilancio di previsione e Conto Consuntivo.

2. Il Revisore dei conti informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del Codice civile e può chiedere notizie al Presidente, al CD e alla Dirigenza sull'andamento dell'Ente.

3. Al Revisore dei conti è riconosciuto il diritto di accesso, incondizionato ed informale, alle scritture contabili e a tutti gli atti dell'ente, ivi compresi gli atti istruttori, preparatori ed i pareri legali, anche se resi in relazione ad una lite in potenza o in atto.

4. Il Revisore ha la facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo. A tal fine al Revisore dei Conti è recapitato l'avviso di convocazione del CD nello stesso termine e con le stesse modalità stabilite dall'articolo 9 dello Statuto per i Consiglieri.

5. Il Revisore dei conti, qualora ravvisi inadempienze o irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'Ente, ne informa, senza esitazione, il Presidente, CD e la Dirigenza.

6. Il Revisore dei conti esercita, altresì, le funzioni di cui all'art. 239 del TUEL, ove compatibili con la struttura dell'ERSI.

7. Ai sensi dell'art. 240 del TUEL, i revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 4
(Requisiti)

1. La nomina e' riservata ai **revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23**, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, **oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39** (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. La nomina è effettuata tenuto conto anche dei requisiti di professionalità, esperienza e delle qualità morali del candidato.

Art. 5
(Cause di esclusione)

1. Ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009, non può essere nominato Revisore dei conti colui che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" , in particolare la nomina è preclusa a:

a. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b. coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Il soggetto che versa in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'Ente, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" non possono ricoprire la carica di Revisore unico per un periodo di dieci anni i Sindaci e i Presidenti di Provincia che *la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario.*

4. Non può essere nominato Revisore dei conti colui che è stato condannato in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o che ha riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione.

5. Non può ricoprire la carica di Revisore dei conti colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

Art. 6 (Incompatibilità)

1. Ai sensi dell'art. 5 bis, comma 5, della L.R. 4/2009 la carica di Revisore dei conti è incompatibile con l'incarico/carica di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.

2. Ai sensi dell'art. 236 del TUEL valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile. Pertanto non possono essere eletti e, se eletti, decadono dalla carica:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382¹;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ERSI;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. Ai sensi dell'art. 236 del TUEL, inoltre:

a. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ERSI e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente medesimo presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

¹ Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis; c.p. 32].

b. Il Revisore dei conti non può assumere incarichi o consulenze presso l'ERSI o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

3. Il Revisore dei conti che si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, è tenuto a rimuovere la relativa causa di incompatibilità, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente o dei competenti Uffici del Consiglio regionale.

Art. 7

(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione)

1. I candidati dipendenti di una pubblica amministrazione sono tenuti a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.

2. Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art. 8

(Trattamento economico)

1. Al Revisore dei Conti compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ERSI da disposizioni di legge.

2. al Revisore dei Conti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno.

Art. 9

(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura per la nomina a Revisore dei conti dell'Ente, deve essere **redatta utilizzando, esclusivamente, il modello di domanda allegato A**, reperibile, unitamente al presente Avviso, sulla homepage del sito del Consiglio regionale, sezione "Primo piano" e **deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAT.**
2. Se il termine, di cui al comma precedente, coincide con un sabato o con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. La domanda unitamente al curriculum vitae, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, compilabile al seguente link; (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>) deve essere inviata al Consiglio regionale dell'Abruzzo - Servizio Affari istituzionali ed Europei , esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) personale, che viene assunta quale domicilio digitale eletto, all'indirizzo **protocollo@pec.crabruzzo.it**;
4. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: "*Candidatura per la nomina a Revisore dei conti dell'ERSP*";
5. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, DPR 445/2000, le domande, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale". Per l'effetto, nella domanda trasmessa con la modalità prescritta al comma 5 del presente articolo (a mezzo PEC intestata al richiedente), si ritiene soddisfatto l'elemento della sottoscrizione dell'istanza. Nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda dovrà essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità;
6. La domanda e la documentazione allegata verranno registrate all'interno del sistema di protocollo Consiglio regionale dell'Abruzzo. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, farà fede la data di consegna della PEC. Si invitano, a tali fini, i candidati a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata;
7. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec;
8. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000;
9. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 10

(Istruttoria delle candidature)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, riscontrata la tempestività e la completezza formale della domanda, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) della L. 241/1990, trasmette al Consiglio regionale, ai fini della nomina, le candidature, i curriculum vitae e le eventuali preventive autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza a ricoprire la carica di Revisore dei conti dell'Ente;
2. La domanda redatta secondo il modello A) è da intendersi:
 - a) tempestiva se pervenuta nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso;
 - b) completa se alla stessa è allegato il curriculum vitae.
3. La domanda è inammissibile qualora:
 - a) pervenga oltre il termine dal presente Avviso;
 - b) **non rechi la sottoscrizione e/o non sia corredata della copia del documento di identità in corso di validità laddove trasmessa con casella di posta certificata non intestata al richiedente;**
 - c) **sia incompleta poiché non corredata del curriculum vitae;**
 - d) venga riscontrata la presenza di cause di esclusione di cui all'art. 5 dell'Avviso;
 - e) venga accertata l'assenza dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Avviso.

Art. 11 **(Responsabile del procedimento)**

1. Ai fini della procedura di cui al precedente articolo, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giulia Scafati e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria procedimentale è l'Ufficio Affari Istituzionali, contattabile al seguente recapito: servizio.affariistituzionali@crabruzzo.it.

Art. 12 **(Privacy)**

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per la nomina del Revisore dei conti dell'Ente.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, comma, 1 GDPR e art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse alle attività di competenza del Consiglio per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, comma 1, GDPR e art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, ad Organismi

di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.

7. I dati non saranno diffusi in altro modo.

8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti da leggi/regolamenti.

9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.

10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento e di opporsi, in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR e art. 7 Codice Privacy.

11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila, rappresentato ai fini previsti dal GDPR, dal Presidente pro-tempore in qualità di legale rappresentante, PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Laura Mariani, rpdc@crabruzzo.it.

12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al comma 2 per presente articolo.

13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.